



PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIFORMA DELL'ISOLAMENTO

L'articolo 33 della legge 354 del 1975 è così riformulato

1. Negli istituti penitenziari l'isolamento continuo è ammesso:
 - a) quando è prescritto per ragioni sanitarie;
 - b) durante l'esecuzione della sanzione della esclusione dalle attività in comune;
 - c) per gli imputati durante le indagini preliminari per un tempo limitato e breve e se vi sono ragioni di cautela processuale: sia il tempo che le ragioni debbono essere specificati nel provvedimento della autorità giudiziaria procedente, che deve dimostrare di star facendo di tutto per concludere le indagini il prima possibile. In ogni caso mai le modalità e la durata possono eccedere il tempo massimo previsto nel caso di isolamento esito della sanzione della esclusione dalle attività in comune.
2. L'isolamento non è mai ammesso per i minori di anni 21.
3. L'isolamento deve essere considerata misura eccezionale.
4. Deve essere sempre supervisionato dal medico con controlli sullo stato di salute della persona detenuta anche almeno una volta al giorno. Il medico deve fornire un'assistenza medica e una cura immediati dietro richiesta di questi detenuti o del personale penitenziario. Il medico deve riferire al direttore ogni volta che ritiene che la salute fisica o mentale di un detenuto sia seriamente compromessa dalla prosecuzione dello stato dell'isolamento.
5. L'isolamento deve avvenire sempre nella sezione di appartenenza del recluso.
6. Durante il regime di isolamento il detenuto non perde il diritto a effettuare colloqui visivi con le persone autorizzate e di incontrare ministri di culto.

L'articolo 36 della legge 354 del 1975 è così riformulato

1. Il regime disciplinare è attuato in modo da stimolare il senso di responsabilità e mai deve consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
2. Nella cartella personale del detenuto e nelle comunicazioni inviate alla magistratura di sorveglianza non deve esservi menzione dei procedimenti disciplinari soltanto avviati, bensì esclusivamente delle sanzioni già inflitte con procedura rispettosa di quanto previsto dalla presente legge.



Antigone Onlus

L'articolo 38 della legge 354 del 1975 è così riformulato:

1. I detenuti e gli internati non possono essere puniti per un fatto che non sia espressamente previsto come infrazione dal regolamento. La severità dell'infrazione deve essere proporzionale alla gravità dell'infrazione. Le sanzioni collettive, le pene corporali, il collocamento in una camera senza luce o senza arredi così come ogni altra forma di punizione inumana o degradante devono essere vietate .
2. I detenuti accusati di un'infrazione disciplinare devono: a. essere prontamente informati, in dettaglio e in una lingua che comprendono, in merito alla natura delle accuse rivolte contro di loro; b. avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della loro difesa; c. avere il permesso di difendersi da soli o per mezzo di un assistente legale qualora ciò sia necessario nell'interesse della giustizia; d. avere il permesso di ottenere la presenza di testimoni e di interrogarli o farli interrogare; e. avere l'assistenza gratuita di un interprete qualora non comprendano o non parlino la lingua usata nel procedimento. I mezzi di contenzione non devono mai essere utilizzati come sanzioni.
3. Ogni detenuto ritenuto colpevole di un'infrazione disciplinare deve essere in grado di reclamare al magistrato di sorveglianza.

L'articolo 39 della legge 354 del 1975 al primo comma n.5 è così modificato:

1. 5) esclusione dalle attività in comune per non più di sette giorni.

L'articolo 40 secondo comma della legge 354 del 1975 è così modificato

1. Le altre sanzioni sono deliberate dal consiglio di disciplina, composto dal direttore o, in caso di suo legittimo impedimento, da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da due funzionari dell'area pedagogica.

L'articolo 72 del codice penale è abrogato (con relative modifiche di coordinamento dell'articolo 184 del codice penale).



Antigone Onlus